



DL Cura Italia

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO APPROVATO DAL GOVERNO



17 MARZO 2020
PUBBLICATO IN GAZZETTA
UFFICIALE

Roma, 18 marzo 2020

TITOLO I MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

Per il 2020 **incrementa**, per ogni regione e provincia autonoma, i **fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità**. Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di **250 milioni di euro** a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento **accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Inoltre, è autorizzata **l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro**, a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, per procedere al **reclutamento delle professioni sanitarie e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico**.

Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

Prevede un potenziamento strutturale degli Uffici periferici del Ministero della Salute nel Nord Italia (gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese.

Art. 3 (Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

Prevede il **potenziamento delle reti di assistenza territoriale** in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica, consentendo alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare **contratti con le strutture private accreditate** per **l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie**, in deroga al limite di spesa

di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del [d.l. 26 ottobre 2019, n. 124](#) (DL Fiscale).

Nel caso in cui le strutture individuate dal Piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla circolare del Ministero della Salute 1° marzo 2020, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*quinquies* del [d.lgs. n. 502 del 1992](#), sono autorizzate a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi di cui all'articolo 8-*ter* del medesimo d.lgs.

Infine, dispone che le **strutture private accreditate** e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti in tali strutture. Le prestazioni sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. Tali misure cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del CdM del 31 gennaio 2020.

Sono fatte salve le misure già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

Art. 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

Consente regioni e province autonome di **attivare aree sanitarie anche temporanee** sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per la gestione dell'emergenza, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I **requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura** per la durata dello stato di emergenza.

Stabilisce, quindi, che le **opere edilizie** strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonché - sino al termine dello stato di emergenza - agli obblighi di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151](#) (Regolamento recante

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi). Tale disposizione **si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate**. Sono fatte salve le misure già adottate dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza.

All'attuazione di tali disposizioni si provvede, sino alla concorrenza dell'**importo di 50 milioni di euro**, a valere sull'importo fissato dall'**art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67** per l'esecuzione di un programma di **interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico**. Alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della Salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui all'allegato B; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al MEF degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

Autorizza il Commissario straordinario - al fine di **assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale**, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19 - a erogare **finanziamenti** mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle **imprese produttrici di tali dispositivi**. Tali finanziamenti potranno essere **erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche**, nonché **mascherine prive del marchio CE**, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità. A tal fine il **Commissario** si avvale di **Invitalia**, che opera come **oggetto gestore**, procedendo inoltre a definire e ad avviare la misura di cui sopra, nonché specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto in titolo. I dispositivi di protezione individuale sono **forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari**. Per le finalità di cui al presente articolo è **autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020**, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti

agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)

Prevede che, fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre, con proprio decreto, la **requisizione** in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di **presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili** di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. La **requisizione in uso non può durare oltre sei mesi** dalla data di apprensione del bene, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una **somma di denaro a titolo di indennità di requisizione**. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata.

Inoltre, nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di **beni immobili** per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza, il **Prefetto** può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di **strutture alberghiere**, ovvero di altri **immobili** aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito, il Prefetto corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. La **requisizione** degli immobili può protrarsi **fino al**

31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)

La disposizione, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, autorizza, per l'anno 2020, **l'arruolamento eccezionale**, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle categorie di ufficiali medici e sottufficiali infermieri. Inoltre, possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso di specifici requisiti tra cui il possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale.

Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)

Consente al Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, di conferire incarichi individuali a tempo determinato per il profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

Art. 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

La disposizione, al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, autorizza la spesa di 34,6 milioni di euro per il **potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento**. Inoltre, autorizza lo **Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze** a produrre e distribuire disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida.

Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL)

La disposizione autorizza l'INAIL ad assumere un contingente di **200 medici specialisti e di 100 infermieri** conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e

continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 11 (Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

Per far fronte alle **esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19**, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per il medesimo fine, l'ISS è autorizzato ad assumere personale a tempo determinato per il triennio 2020-2022.

Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

Consente alle aziende e agli enti del SSN di **trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari**, nonché il **personale del ruolo sanitario del comparto sanità** e gli **operatori socio-sanitari** fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale.

Art. 13 (Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consente l'**esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie** ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti.

Art. 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

La misura di sorveglianza sanitaria non si applica ai **dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici** nonché delle

relative **attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori**. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è **consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale** in deroga alle vigenti disposizioni.

I **produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche** e coloro che procedono all'**immissione in commercio** che intendono avvalersi della deroga, devono inviare all'**ISS un'autocertificazione** nella quale dichiarano quali sono le **caratteristiche tecniche delle mascherine** e che le stesse rispettano tutti i **requisiti di sicurezza** di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'Istituto ogni **elemento utile alla validazione delle mascherine**. L'Istituto si pronuncia, poi, circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti nel termine di 3 giorni dalla ricezione della documentazione. Analoghe disposizioni sono previste anche per i **dispositivi di protezione individuale**: in questo caso, la documentazione è trasmessa all'**INAIL** anziché all'**ISS**, che si pronuncia nelle medesime tempistiche. Qualora le **mascherine e i dispositivi di protezione individuale** risultassero **non conformi alle vigenti norme**, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, **il produttore cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio**.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono **considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio**. Pertanto, sotto la

propria responsabilità, sono **autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio**.

Art. 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID)

Affida ad AIFA - limitatamente al periodo dello stato di emergenza e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici - la **possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli dei medicinali per pazienti con COVID-19**. I **protocolli di studio sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'Agenzia**, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.

Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, il **comitato etico dell'Istituto Spallanzani di Roma**, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per pazienti con COVID-19, esprime il **parere nazionale**, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA. Tale Comitato acquisisce dai promotori tutti i **protocolli degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV per la cura dei pazienti con COVID-19**, nonché eventuali emendamenti e le richieste dei medici per gli usi compassionevoli, comunicando poi il parere alla CTS dell'AIFA, che ne cura la pubblicazione mediante il proprio sito istituzionale. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto in titolo, l'Agenzia del farmaco pubblica un **circolare** che indica le **procedure semplificate per la menzionata acquisizione dati** nonché per le **modalità di adesione agli studi**.

Art. 18 (Rifinanziamento fondi)

Incrementa il livello del finanziamento del **fabbisogno sanitario nazionale standard** di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi **servizi sanitari regionali** provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli

accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito **Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19** da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

Proroga al 31 maggio il termine cui il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione all'adozione dei provvedimenti necessari qualora dai dati del monitoraggio si evidenzino un disavanzo di gestione. Inoltre, qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del **disavanzo di gestione** non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 30 giugno (non più 31 maggio), nella regione interessata si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica.

Infine, incrementa per l'anno 2020 il **Fondo per le emergenze nazionali** di 1.650 milioni di euro.

TITOLO II

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

CAPO I

ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Prevede che i **datori di lavoro** che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I **datori di lavoro** che presentano domanda devono procedere comunque all'informazione, alla consultazione e all'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della **comunicazione preventiva**. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in

cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Inoltre:

- I **periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi** non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dagli articoli 12 (durata), 29, comma 3 (fondo di integrazione salariale), 30, comma 1 (assegno ordinario), e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
- limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale.
- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29 comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di **contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro**.
- L'assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
- I **Fondi di solidarietà bilaterali alternativi** garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

Prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

hanno in corso un **trattamento di integrazione salariale straordinario**, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e per un periodo non superiore a nove settimane. La **concessione del trattamento ordinario** sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

La **concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 12 (durata) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Ai periodi di assegno ordinario concessi non si applica quanto previsto dall'articolo 5, del [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#), in tema di contribuzione addizionale.

In via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per **l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale** non si applicano gli articoli 24 (Consultazione sindacale) e 25 (Procedimento) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

Prevede che i datori di lavoro, iscritti al **Fondo di integrazione salariale**, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane.

La **concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce** l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 (durata massima complessiva), e dall'articolo 29, comma 3 (fondo di integrazione salariale), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 che prevede una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro.

Art. 22 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga)

Prevede, per le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del **settore privato**, ivi inclusi quelli **agricoli**, della pesca e del terzo **settore** ma ad **esclusione di quello domestico**, la possibilità di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.

Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di **disoccupazione agricola**. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

Tale trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Inoltre, i **trattamenti** sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione.

Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono

secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

CAPO II

NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)

Prevede che, per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i **genitori lavoratori dipendenti del settore privato** hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico **congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata** hanno diritto a fruire per l'anno 2020, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico **congedo**, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Inoltre:

- La fruizione del **congedo** è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

- Il limite di età non si applica in riferimento ai **figli con disabilità** in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
- I genitori **lavoratori dipendenti del settore privato** con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- In alternativa alla prestazione di congedo è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Prevede che il numero di **giorni di permesso retribuito** coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive **12 giornate** usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)

Prevede che, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i **genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico** hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità. Il congedo e l'indennità non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

Tale **erogazione**, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Inoltre, per i **lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari**, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro.

Ai fini dell'accesso al bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare.

Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Prevede che, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai **lavoratori del settore privato**, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

Fino al 30 aprile ai **lavoratori dipendenti pubblici e privati** in possesso del riconoscimento di **disabilità** con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative **terapie** salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.

Sono, inoltre, considerati validi i **certificati di malattia** trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Gli **oneri** a carico del datore di lavoro, che presentano domanda **all'ente previdenziale**, e degli Istituti previdenziali sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

Riconosce, ai **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla **Gestione separata**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro** che non concorre alla formazione del reddito.

Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

Riconosce, ai **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

Riconosce, ai **lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro

che non concorre alla formazione del reddito. Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)

Riconosce, agli **operai agricoli** a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro che non concorre alla formazione del reddito. Tale indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 31 (Incumulabilità tra indennità)

Specifica che le **indennità** di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 37 **non sono tra esse cumulabili e non sono** altresì **riconosciute** ai percettori di **reddito di cittadinanza**.

Art. 32 (Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)

Proroga al 1° giugno 2020 il termine per la presentazione delle **domande di disoccupazione agricola**, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per **gli operai agricoli** a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, ma solo per le domande non già presentate in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)

Al fine di agevolare la **presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL**, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza delle domande sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario è fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno

successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di **incentivo all'autoimprenditorialità**, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi sulla **comunicazione dell'attività lavorativa** svolta mentre si percepisce la **NASpI**.

Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, sospende di diritto il decorso dei **termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL**. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)

Prevede che, fino all'operatività del **Registro unico nazionale del Terzo settore**, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili entro il 31 ottobre 2020 (non più entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore).

Inoltre, le **imprese sociali** si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 31 ottobre 2020.

Infine, per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri **bilanci** entro il 31 ottobre 2020 anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Art. 36 (Disposizioni in materia di patronati)

Consente, agli istituti di patronato di:

- acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
- approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;
- comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Art. 37 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici)

Sospende i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai **datori di lavoro domestico** in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 senza prevedere il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Stabilisce inoltre che i **pagamenti** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, siano **effettuati entro il 10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi

Infine, dispone che i **termini di prescrizione** per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'[articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335](#), sono sospesi, per

il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Art. 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo)

Stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il **riconoscimento di una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione. Tale indennità **non è cumulabile** con le indennità previste agli articoli 9, 10 11 e 12. Infine, specifica che l'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di **48,6 milioni di euro per l'anno 2020**.

Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile)

Fino alla data del 30 aprile 2020 consente ai **lavoratori dipendenti disabili** o che abbiano nel proprio nucleo familiare **una persona con disabilità** di svolgere la prestazione di lavoro **in modalità agile**, salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Specifica infine che ai lavoratori del settore privato affetti da **gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa** è riconosciuta la **priorità nell'accoglimento delle istanze** di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Art. 40 (Sospensione delle misure di condizionalità)

Sospende per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli **obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza** e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di **NASPI** e di **DISCOLL** e per i beneficiari di integrazioni, le procedure di avviamento a selezione, nonché i termini per le **convocazioni** da parte dei **centri per l'impiego** per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

Art. 41 (Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)

Sospende fino al 1° giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.

Nomina sino al 1° giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, Commissari dei rispettivi Fondi.

Dispone quindi che le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali siano concesse dai Commissari di cui sopra.

Art. 42 (Disposizioni INAIL)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, **sospende di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate** dall'INAIL che riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sospende altresì, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di **prescrizione**.

Infine, sospende i **termini di revisione della rendita** su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL che scadano nel periodo dal 23 febbraio 2020 sino al 1° giugno 2020. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Stabilisce poi che le **prestazioni INAIL** nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Art. 43 (Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)

Impegna l'Inail a provvedere entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad **Invitalia** l'importo di **50 milioni** di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri **strumenti di protezione individuale**, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto. Ancora, reca autorizzazioni all'INAIL per l'**assunzione di 100 unità di personale** a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del

lavoro, specificando che alla **copertura dei relativi oneri**, pari ad euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Istituisce, a favore dei **lavoratori dipendenti e autonomi** che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, nei limiti di spesa di **300 milioni di euro per l'anno 2020**.

Infine dispone che con **decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali**, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, siano definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui sopra nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, **in via eccezionale**, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, **al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**.

Art. 45 (Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

Prevede che, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al **ripristino del servizio elettrico** sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservino la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

Fa inoltre salvo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la **formazione per l'aggiornamento teorico**, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46 (Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

Stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è **precluso per 60 giorni** l'avvio delle **procedure di impugnazione dei licenziamenti** e sospende le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Infine, stabilisce che sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo**.

Art. 47 (Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

Sospende l'attività dei **Centri semiresidenziali**, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere **socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale**, sanitario e socio-sanitario per **persone con disabilità**, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Di conseguenza, autorizza l'**Azienda sanitaria locale**, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, ad attivare **interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario**, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

Per ultimo, stabilisce che fino alla data del 30 aprile 2020, l'**assenza dal posto di lavoro** da parte di **uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità** non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'**impossibilità di accudire la persona con disabilità** a seguito della sospensione delle attività dei Centri di sopra.

Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari)

Prevede, durante la **sospensione dei servizi educativi e scolastici** e durante la sospensione delle **attività sociosanitarie e socioassistenziali** nei **centri diurni per anziani e per persone con disabilità**, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, che le pubbliche amministrazioni forniscano, tenuto conto del personale disponibile già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, **prestazioni in forme**

individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Specifica poi che tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle **stesse condizioni assicurative** sinora previsti, anche **in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie**, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

Ancora, reca disposizioni circa il pagamento da parte della PA dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione.

Per ultimo, specifica che i pagamenti dei servizi di cui sopra comportano la **cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga** laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione.

TITOLO III

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

Dispone che, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:

- la garanzia è concessa a **titolo gratuito**;
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
- per gli **interventi di garanzia diretta** la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli **interventi di riassicurazione** la

- percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoziazione del debito** del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di **credito aggiuntivo** in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del **debito residuo** in essere del **finanziamento oggetto di rinegoziazione**;
 - le Amministrazioni e i soggetti titolari di **Sezioni speciali del Fondo** o di **programmi UE** che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in **riassicurazione**;
 - per le operazioni per le quali **banche** o **gli intermediari finanziari** hanno accordato, anche di propria iniziativa, la **sospensione del pagamento delle rate di ammortamento**, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
 - ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la **probabilità di inadempimento delle imprese**, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come **"sofferenze"** o **"inadempienze probabili"** ai sensi della disciplina bancaria o che rientrano nella nozione di **"impresa in difficoltà"**;
 - non è dovuta la **commissione** per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
 - per operazioni di investimento immobiliare nei settori **turistico – alberghiero** e delle **attività immobiliari**, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
 - per le garanzie su **specifici portafogli di finanziamenti** dedicati a **imprese danneggiate** dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della **tranche junior coperta** dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
 - sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, **nuovi finanziamenti a 18 mesi** meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da **banche, intermediari finanziari** e degli **altri soggetti abilitati alla concessione di credito** e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è **concesso gratuitamente e senza valutazione**;
 - le **Amministrazioni di settore**, anche unitamente alle **associazioni** e **gli enti di riferimento**, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
 - sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli **adempimenti amministrativi** relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Ancora, prevede che il Fondo di Garanzia di cui all'[articolo 11, comma 1, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185](#), possa essere finanziato anche da soggetti privati (oggi la facoltà è riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Inoltre, prevede che le **garanzie su portafogli di finanziamenti erogati alle PMI** da banche e intermediari finanziari, di cui all'[articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201](#), nonché le **garanzie su portafogli di minibond**, siano concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno **l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo**.

Dispone che gli **operatori di microcredito** iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del **Testo unico bancario** di cui al [decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141](#), in possesso del requisito di **micro piccola media impresa**, beneficiano, a **titolo gratuito** e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle **nuove imprese costituite** o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, **senza valutazione del merito di credito**, della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI, sui **finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari** finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito.

Apporta inoltre modifiche alla disciplina del **microcredito** di cui all'articolo 111 del **Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia** ([Dlgs 385/93](#)) estendendo l'**ammontare dei finanziamenti** che possono essere concessi per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, aumentando il limite da euro 25.000,00 a **euro 40.000,00**.

L'articolo inoltre prevede che per le **operazioni garantite**, in tutto o in parte, **dalle sezioni speciali del Fondo**, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al **maggior limite**

consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del **Ministro dell'economia e delle finanze** possono essere **individuate ulteriori tipologie di operazioni**, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.

Specifica poi che le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle garanzie in favore delle **imprese agricole e della pesca**.

Infine, per le finalità di cui al presente articolo sono assegnati **all'ISMEA 80 milioni di euro** per l'anno 2020, e al **Fondo centrale di garanzia PMI, 1.500 milioni di euro** per l'anno 2020.

Per ultimo, dispone che con **decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico**, possono essere previste ulteriori misure di **sostegno finanziario alle imprese**, anche attraverso il rilascio di **finanziamenti a tasso agevolato** e di **garanzie fino al 90%**, a favore delle **imprese**, o delle **banche** e degli altri **intermediari** che erogano nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla **normativa europea in tema di aiuti di stato**.

Art. 50 (Modifiche alla disciplina FIR)

Prevede che, agli **azionisti** che hanno diritto di accesso alle prestazioni del FIR in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un **anticipo nel limite massimo del 40 per cento** dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Ancora, dispone che all'**obbligazionista**, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio

Infine, proroga dal 18 aprile al **18 giugno 2020** il termine per la **presentazione delle istanze di indennizzo**, corredata di idonea documentazione attestante i requisiti.

Art. 51 (Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB)

Prevede al comma 1 la possibilità per i Confidi ex art. 112-bis del TUB di dedurre i costi sostenuti (es. Contributi annui) per il funzionamento dell'Organismo competente per la gestione dell'elenco dei Confidi - enti mutualistici che facilitano i rapporti di credito delle Piccole e Medie Imprese fornendogli garanzie a fronte dei finanziamenti bancari. Anche per l'Organismo dei confidi si applicano le disposizioni per cui l'attività è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato.

Art. 52 (Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))

Modifica il riferimento dei punti base dello **spread nazionale corretto per il rischio**, diminuendolo **da 100 a 85**. Prevede che la modifica abbia effetto a decorrere dall'**esercizio 2019**, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36-octies, ossia fatta salva l'adozione da parte dell'EIOPA delle misure tecniche e dell'endorsement delle stesse da parte della Commissione europea mediante proprio regolamento di esecuzione per rendere concretamente applicabile l'aggiustamento per la volatilità.

Art. 53 (Misure per il credito all'esportazione)

Al comma 1 prevede che per sostenere per l'anno 2020 il **credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza da COVID-19**, il MEF sia autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. Al comma 2 si prevede che la

garanzia dello Stato sia rilasciata con decreto del MEF.

Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

Al comma 1 prevede che per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del DL, l'ammissione ai benefici del **Fondo solidarietà mutui "prima casa" sia esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Si prevede poi che per l'accesso al Fondo non sia richiesta la **presentazione dell'ISEE**.

Al comma 2 si prevede che nel caso di **mutui concessi da intermediari bancari o finanziari**, il Fondo solidarietà mutui "prima casa", su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di **sospensione del pagamento delle rate** prevista dal comma 476 dell'art. 2 della legge 244/2007, provveda al **pagamento degli interessi compensativi** nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

Al comma 3 si prevede che con decreto non regolamentare del MEF possano essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020 relativo all'**estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa**.

Al comma 4 si prevede l'assegnazione di **400 milioni** di euro per il 2020 al Fondo solidarietà mutui "prima casa".

Al comma 5 si reca la copertura finanziaria.

Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)

Sostituisce interamente l'articolo 44-bis del DL 34/2019, prevedendo che:

- per le **società** che effettuano entro il 31 dicembre 2020 **cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori**

- inadempienti**, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di **attività per imposte anticipate DTA** riferite a perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile;
- per la **determinazione delle perdite fiscali** non si applichino i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 del TUIR, relativi all'**ammontare riportabile che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito** negli esercizi precedenti;
 - ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti possano essere considerati per un **ammontare massimo non eccedente il 20%** del valore nominale dei **crediti ceduti**;
 - i crediti ceduti possano essere considerati per un **valore nominale massimo pari a 2 miliardi** di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio;
 - **la trasformazione in credito d'imposta** avvenga alla data di efficacia della cessione dei crediti;
 - a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:
 - a) non siano **computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite** di cui all'art. 84 del TUIR, relative alle attività per **imposte anticipate** complessivamente trasformabili in credito d'imposta;
 - b) non siano **deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale** rispetto al reddito complessivo, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
 - i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione **non siano produttivi di interessi** e possano essere **utilizzati**, senza limiti di importo, **in compensazione o ceduti**, secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, o possano essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'IRAP;
 - **la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta** sia condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'**opzione di trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate** relative a **svalutazioni e perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile** e alle **rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile** e relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta, di cui all'articolo 11, comma 1, del DL 59/2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere **esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso** alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate;
 - l'articolo non si applichi a società per le quali sia stato accertato lo stato di **dissesto o il rischio di dissesto** o lo stato di **insolvenza**;
 - si abbia inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto;
 - l'articolo non trovi applicazione alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

Al comma 1 prevede che **l'epidemia da COVID-19** sia formalmente **riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia**, ai sensi dell'art. 107 del TFUE.

Al comma 2 dispone che per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, possano avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) per **le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti** alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

b) per **i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020** i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per **i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Al comma 3 si prevede che la comunicazione prevista al comma 2 sia corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica **di aver subito in via temporanea carenze di liquidità** quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Al comma 4 si prevede che possano beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui **esposizioni debitorie** non siano, alla data di

pubblicazione del presente decreto, classificate come **esposizioni creditizie deteriorate**.

Al comma 5 si specifica che si intendono per **imprese le microimprese** e le **PMI** come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

Al comma 6 si prevede che su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 siano ammesse, senza valutazione, alla **garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI**, di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si prevede che aa sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisca:

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) siano realizzate **senza preventiva autorizzazione** da parte dei suddetti soggetti e con **automatico allungamento del contratto di provvista** in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Al comma 7 si prevede che la garanzia della **sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI** abbia **natura sussidiaria** e sia **concessa a titolo gratuito**. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle **linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing** sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla

garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

Al comma 8 si prevede che l'escussione della **garanzia** possa essere **richiesta dagli intermediari** se sono state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno, le procedure esecutive in relazione a:

- **l'inadempimento totale o parziale** delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a);
- il **mancato pagamento**, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati;
- **l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi**.

In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per i mutui e gli altri finanziamenti, di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

Al comma 9 si prevede che il **Fondo di garanzia**, provveda a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un **anticipo pari al 50%** del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

Al comma 10 si prevede che il **sogetto creditore beneficiario della garanzia** possa richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la **liquidazione del dovuto a titolo di escussione** della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

Al comma 11 si prevede che la garanzia prevista operi in conformità all'autorizzazione della Commissione europea e che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL possano essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI.

Al comma 12 si reca la copertura finanziaria.

Art. 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

Al comma 1 prevede che per supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19, le esposizioni assunte da CdP, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che **concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese** che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, operanti in settori individuati con DM e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI, possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CdP fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

Al comma 2 si prevede che con decreto del MEF, siano **stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia** e la relativa **procedura di escussione** e siano individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando complementarietà con il Fondo di garanzia per le PMI.

Al comma 3 si prevede l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un **fondo a copertura delle garanzie dello Stato** con una dotazione iniziale di **500 milioni** di euro per l'anno 2020.

Al comma 4 si reca la copertura finanziaria.

Art. 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)

Al comma 1 dispone fino al 31 dicembre 2020, per i **finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** a fronte di **programmi di penetrazione commerciale**, di cui all'art. 2 del DL 251/1981, la possibilità di sospensione fino a 12 mesi il pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020.

Art. 59 (Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)

Dispone che per il **periodo di emergenza** derivante dalla diffusione del COVID-19, **SACE Spa**

sia autorizzata a rilasciare **garanzie e coperture assicurative**, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria. Le **garanzie e le assicurazioni** possono essere rilasciate anche a **banche nazionali**, nonché a **banche estere** o **operatori finanziari italiani o esteri** quando rispettino **adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività**, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali. Le modalità operative degli interventi sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di bilancio.

TITOLO IV

MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

Art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti)

Dispone che i **versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 siano **prorogati al 20 marzo 2020**.

Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

Al comma 1 dispone la **sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, ma non delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (art. 29 DPR 29 settembre 1973, n. 600), per le **imprese turistico-ricettive**, le **agenzie di viaggio e turismo** e i **tour operator**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **fino al 30 aprile 2020**.

Al comma 2 si prevede che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relative **alla sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero**, si applichino anche ai seguenti soggetti:

a) **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

b) **soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;

c) soggetti che gestiscono **ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse**, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

d) soggetti che organizzano **corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;

e) soggetti che gestiscono **attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**;

f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;

g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di **assistenza diurna per minori disabili**, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano **brevetti o patenti commerciali**, scuole di **guida professionale per autisti**;

h) soggetti che svolgono attività di **assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili**;

i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;

l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;

m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;

n) soggetti che gestiscono **servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri** terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;

o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;

p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e **attrezzature per manifestazioni e spettacoli**;

q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;

r) alle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, di cui all'art. 10, del Dlgs 460/1997 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, di cui all'art. 5, c.1 del Dlgs 117/2017.

Al comma 3 si dispone la **sospensione dei termini dei versamenti relativi all'IVA** in scadenza nel mese di marzo 2020 per le **imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator** e per i soggetti di cui al comma 2.

Al comma 4 si prevede che i **versamenti sospesi** ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del DL 9/2020, siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo** a decorrere dal mese di maggio 2020. Si specifica che non viene rimborsato quanto già versato.

Al comma 5 si prevede che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applichino la fino al 31 maggio 2020 e che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

Al comma 1 prevede per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia la

sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Al comma 2 si dispone per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nello scorso periodo di imposta, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Al comma 3 si prevede che la **sospensione dei versamenti dell'IVA** di cui al comma 2, si applichi ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Al comma 4 si prevede che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, resti fermo quanto previsto dall'art. 1 DM del MEF 24 febbraio 2020 in materia di sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari.

Al comma 5 si prevede che i **versamenti sospesi** ai sensi del comma 2 e 3 e del DM del MEF 24 febbraio 2020 **siano effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Al comma 6 si dispone che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 siano effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Al comma 7 si prevede che, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia con **ricavi o compensi fino a 400.000 euro** nel periodo di imposta scorso, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del DL e il 31 marzo 2020 non siano assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Si dispone infine che i contribuenti che si avvalgono di tale opzione debbano rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e debbano provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o con rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo da maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti)

Al comma 1 si prevede che ai **titolari di redditi di lavoro dipendente**, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di **importo non superiore a 40.000 euro** spettano un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a **100 euro** da rapportare al numero di **giorni di lavoro** svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Al comma 2 si prevede che i sostituti d'imposta riconoscano, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Al comma 3 si prevede che i sostituti d'imposta compensino l'incentivo erogato mediante l'istituto della compensazione.

Al comma 4 si reca la copertura finanziaria.

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)

Al comma 1 prevede che per incentivare **la sanificazione degli ambienti di lavoro**, ai soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** venga riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un **credito d'imposta**, nella misura del **50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti**

di lavoro, sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Al comma 2 si prevede che con decreto del MISE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, siano stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.

Al comma 3 si reca la copertura finanziaria.

Art. 65 (Credito d'imposta per botteghe e negozi)

Al comma 1 si prevede che ai **soggetti esercenti attività d'impresa** sia riconosciuto per il 2020, un credito d'imposta nella misura del **60 per cento dell'ammontare del canone di locazione**, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella **categoria catastale C/1**.

Al comma 2 si prevede che il credito d'imposta non si applichi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (**commercio al dettaglio e servizi alla persona**) e sia utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

Al comma 3 si reca la copertura finanziaria.

Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Al comma 1 si prevede che per **le erogazioni liberali in denaro e in natura**, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19, spettano una **detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per non più di 30.000 euro**.

Al comma 2 si prevede che per le erogazioni liberali di cui sopra, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applichi l'art. 27 della legge 133/1999 in materia di deducibilità delle erogazioni liberali e della cessione gratuita di beni. Si prevede poi che ai fini

dell'IRAP, le erogazioni liberali siano deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Al comma 3 si prevede che per la valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applichino, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del **DM** del Ministero del lavoro del **28/11/2019**, rispettivamente in materia di **oggetto e documentazione delle erogazioni liberali in natura e valorizzazione dei beni**.

Al comma 4 si reca la copertura finanziaria.

Art. 67 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Al comma 1 si prevede la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei **termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori, nonché dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello, comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Si prevede poi che per il medesimo periodo, sia sospeso il termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello nonché i termini di adesione al regime di adempimento collaborativo, i termini della di cooperazione e collaborazione rafforzata, i termini in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e di Rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relative ai redditi derivanti dall'**utilizzo di software protetto da copyright**, da **brevetti industriali**, da **disegni e modelli**, nonché da **processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili**.

Al comma 2 si prevede che, in relazione alle istanze di interpello presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, inizino a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente via PEC o, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio a div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Al comma 3 si dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 delle attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, o dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate.

Al comma 4 si prevede che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applichi, l'art. 12 del Dlgs 159/2015, in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali.

Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Al comma 1 si prevede che siano **sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, nonché dagli avvisi di riscossione e accertamento, di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Si prevede poi che non si proceda al rimborso di quanto già versato e si applichi, l'art. 12 del Dlgs 159/2015, in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali.

Al comma 2 si prevede che quanto previsto al comma 1 trovi applicazione anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del DL 2 marzo 2012, n. 16 in materia di **accertamento e riscossione, e alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali**, nonché agli avvisi di accertamento.

Al comma 3 si dispone il differimento al 31 maggio del termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) (**estinzione dei debiti affidati risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione**), e 23 (**definizione dei debiti relativi a carichi per cui non è stato effettuato l'integrale pagamento entro il 7 dicembre 2018**), e all'articolo 5, comma 1, lettera d) (debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali), del DL 119/2018, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (**definizione agevolata**), e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n.

145 (**debiti affidati ad agenti di riscossione relativi a soggetti in situazione di difficoltà economica**).

Al comma 4 si prevede che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 siano presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Art. 69 (Proroga versamenti nel settore dei giochi)

Al comma 1 prevede che i **termini per il versamento del prelievo erariale unico su Slot e VLT**, e del **canone concessorio** in scadenza entro il **30 aprile 2020** siano prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Al comma 2 dispone che a seguito della **sospensione dell'attività delle sale bingo** prevista dal DPCM dell'8 marzo 2020 non sia dovuto il canone di cui all'art. 1, comma 636, della legge 147/2013 a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

Al comma 3 si prevede che i termini previsti dall'art. 1, comma 727 (**concessione dei diritti di gioco per apparecchi e gioco a distanza**) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24 (**Proroga gare scommesse e Bingo**), 25 (**Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco**) e 27 (**Registro unico degli operatori del gioco pubblico**) del DL 124/2019, siano **prorogati di 6 mesi**.

Al comma 4 si reca la copertura finanziaria.

Art. 70 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

Prevede che per l'anno 2020, le **risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario** del personale dell'**Agenzia delle dogane**, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria COVID-19, siano incrementate di otto milioni di

euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa. Si reca infine la copertura finanziaria.

Art. 71 (Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

Dispone con decreto del MEF vengano previste forme di menzione per i **contribuenti che non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti** previste dal presente titolo e dall'art. 37, effettuino alcuno dei **versamenti sospesi** e ne diano comunicazione al MEF.

TITOLO V

ULTERIORI DISPOSIZIONI

CAPO I

ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese)

Dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MAECI, del "**Fondo per la promozione integrata**", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, diretto ai seguenti interventi:

- a) realizzazione di una **campagna di comunicazione** volta a sostenere le esportazioni e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel **settore agroalimentare** e negli altri settori colpiti dall'emergenza;
- b) potenziamento delle **attività di promozione del sistema Paese**;
- c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche;
- d) costituzione, nel **fondo Mediocredito centrale** di cui all'art. 2 del [d.l. 251/1981](#), di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto;
- e) **compensazione finanziaria** pari alle **penali** eventualmente **corrisposte da imprese nazionali** nei confronti di

committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento del COVID-19.

Stabilisce, quindi, che ai suddetti interventi e a quelli di cui all'art. 30 del [d.l. 133/2014](#) (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti) si applichino, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

- a) i **contratti di forniture, lavori e servizi** possono essere **aggiudicati con la procedura di cui all'art. 63, comma 6, del d.lgs. 50/ 2016**, con cui si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici individuino gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionino almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Conseguentemente, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose;
- b) il **Ministero degli affari esteri e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese** possono avvalersi dell'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia**.

Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel **rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese**.

Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)

Decreta, **fino alla data di cessazione dello stato di emergenza** che i **consigli, le giunte di comuni, gli organi di governo delle province e delle città metropolitane** e i **consigli** delle giunte delle regioni e delle province autonome **possano riunirsi in videoconferenza**, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal presidente del consiglio o dal sindaco. Per lo stesso lasso di tempo, gli **organi collegiali degli enti pubblici Nazionali**, le **associazioni private** anche non riconosciute e le **fondazioni** possono

disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza ed è **sospesa** l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 9 e 55, della 56/2014, relativamente ai **pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane** per l'approvazione dei **bilanci preventivi e consuntivi**, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani.

Art. 74 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

Incrementa la **spesa**, per l'anno 2020, per il pagamento delle **prestazioni di lavoro straordinario** ai fini dello svolgimento, da parte delle **Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera e del Corpo di polizia penitenziaria**, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19. Viene, altresì, incrementata la spesa per il pagamento delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e per lo svolgimento dei maggiori compiti demandati alle **Prefetture** -U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto.

Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

Agevola la diffusione del **lavoro agile**, autorizzando le **amministrazioni aggiudicatrici** e le **autorità amministrative indipendenti**, fino al 31 dicembre 2020, ad **acquistare beni, servizi di connettività e servizi informatici** mediante **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando** di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del [d.lgs. 50/2016](#), selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, e trasmettendo i relativi atti al **Dipartimento per la trasformazione digitale** e al **Dipartimento della funzione pubblica** della Presidenza del Consiglio. Le amministrazioni **possono stipulare il contratto** previa acquisizione di una **autocertificazione dell'operatore economico** aggiudicatario attestante il **possesso dei requisiti generali**,

finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Gli acquisti devono essere coerenti con **il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.**

Art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19)

Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla **introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della PA**, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di **esperti**, in possesso di specifica ed **elevata competenza** nello studio e nella gestione di **processi di trasformazione tecnologica.**

Art. 77 (Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)

Reca disposizioni finalizzate a consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali.

Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della pesca)

Aumenta dal 50 al 70 la percentuale **dell'anticipazione** dovuta da parte degli **organismi pagatori della politica agricola comune** agli agricoltori. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un **Fondo** con una dotazione di **100 milioni di euro** per la copertura totale degli **interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante** e alla **ristrutturazione dei debiti**, per la copertura dei costi sostenuti per **interessi** maturati negli ultimi due anni su **mutui** e per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. Al fine di assicurarne la **distribuzione il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari** alle persone indigenti è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo)

Prevede che alle **imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri** siano riconosciute **misure a compensazione dei danni**, le cui modalità sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia.

In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A., è autorizzata la costituzione di una **nuova società** interamente **controllata dal Ministero dell'economia** oppure **controllata** da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. A tale società non si applicano le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Ai fini dell'eventuale trasferimento del personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali delle società in amministrazione straordinaria trova applicazione l'articolo 5, comma 2-ter, del d.l. [n. 347/2003](#) (ridotto termine per l'esame congiunto con rappresentanze sindacali aziendali).

Infine, stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sia istituito un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)

Per la concessione dello strumento agevolativo negoziale dei **Contratti di sviluppo**, di cui all'art. 43 del [d.l. 112/2008](#), è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 81 (Misure urgenti per lo svolgimento della consultazione referendaria nell'anno 2020)

Il termine entro il quale è indetto il **referendum confermativo** del testo legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», è fissato in **duecentoquaranta giorni** dalla comunicazione dell'**ordinanza che lo ha ammesso.**

Art. 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

Stabilisce che, dalla **data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020**, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche:

- le **imprese** che svolgono **attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche** intraprendono misure atte a **potenziare le infrastrutture** e a **garantire il funzionamento delle reti** e l'operatività e continuità dei servizi;
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le misure necessarie per **garantire l'accesso** ininterrotto ai **servizi di emergenza**;
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano **qualsiasi richiesta ragionevole** di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando **priorità** alle richieste provenienti dalle **strutture** e dai **settori** ritenuti "**prioritari**" dalle **unità di emergenza** della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali;
- le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono ritenute imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di **potenziamento e manutenzione** della rete nel rispetto delle **norme igienico-sanitarie** e dei protocolli anti-contagio.

Le suddette misure sono comunicate all'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, che può provvedere a modificare il quadro regolamentare.

Art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)

Proroga i cambiamenti del d.l. 11/2020 in merito al **differimento delle udienze** e una **sospensione dei termini nei procedimenti**

civili, penali, tributari e militari sino al 15 aprile 2020. Viene differita al **16 aprile** la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative per prevenire il contagio di cui all'art. 2 [d.l. 11/2020](#).

Si estende la **sospensione** a tutti i **procedimenti civili e penali** e si **dilata** la **sospensione** oltre i confini della "pendenza" del procedimento. I **termini** vengono differiti in modo da farli **decorrere ex novo** ed integralmente al di **fuori del periodo di sospensione**. Si affianca alla sospensione dei termini, per la sua stessa durata, la sospensione del corso della **prescrizione**. Si dispone la **sospensione dei termini di durata massima delle misure** diverse dalla custodia cautelare, per il tempo in cui il procedimento è rinviato. Vengono **prorogate** le **sessioni delle Corti di assise** e delle Corti di assise di appello e vengono sospesi fino al **15 aprile 2020** i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle **Commissioni tributarie** e il termine di cui all'art. 17-bis, comma 2 del [d.lgs. 546/1992](#) (procedibilità ricorso fino alla scadenza del termine dalla data di notifica nel processo tributario).

Le predette **disposizioni non operano** nei casi relativi a:

- minorenni, obbligazioni alimentari, procedimenti cautelari, procedimenti in materia di tutela, procedimenti di cui art. 35 della legge [833/1978](#) (accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale); procedimenti riguardanti l'interruzione della gravidanza, procedimenti per ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 (Esecuzione provvisoria), e 373 (Sospensione dell'esecuzione) del codice di procedura civile e, **in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti**.
- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini dell'articolo 304 del codice di procedura penale (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare), procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o a carico di

persone detenute, procedimenti in cui sono applicate misure cautelari, di sicurezza o di prevenzione, procedimenti con carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.

Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli **uffici giudiziari** e il Consiglio dell'ordine degli avvocati adottano le **misure organizzative** necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di **evitare assembramenti** all'interno dell'ufficio giudiziario, adottando eventualmente lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto o note scritte.

Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato, e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 89/2001 (Diritto all'equa riparazione), nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Il **deposito** di atti e documenti e il pagamento del contributo relativo hanno luogo esclusivamente con **modalità telematiche**, e le comunicazioni alle parti processuali sono eseguite mediante posta elettronica certificata.

Negli **istituti penitenziari**, dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti sono svolti a distanza. La magistratura di sorveglianza può sospendere i permessi premio e il regime di semilibertà.

Sono sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di **mediazione**, di **negoziazione assistita**, di **risoluzione stragiudiziale**.

Le disposizioni precedenti si applicano ai procedimenti delle commissioni tributarie e della magistratura militare.

Relativamente al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni previsto dal codice di **procedura penale**, si impone il ricorso al **sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche** quali modalità di partecipazione dei provvedimenti e di avviso. Ulteriori strumenti telematici possono essere individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei **provvedimenti disciplinati dai decreti legge** adottati per far fronte all'emergenza sanitaria, la **notifica ex lege** presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private.

Art. 84 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)

Prevede che dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le **nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa** e sospende tutti i termini relativi al processo amministrativo.

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. I decreti monocratici che non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio restano efficaci fino alla trattazione collegiale.

Dal **6 aprile al 15 aprile 2020** le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

Inoltre, per **contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19** e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, **a decorrere dal 8**

marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, adottano le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

Tali provvedimenti possono prevedere una o più delle seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;
- c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di **comunicazione telefonica o telematica**, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) il **rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020**, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di cui al comma 3 con decreto non impugnabile.

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di **collegamenti da**

remoto. L'adozione dei provvedimenti che impedisce l'esercizio di diritti costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza. Inoltre, nei procedimenti rinviati non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

Per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata anche a **mezzo del servizio postale** almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Tale obbligo è altresì sospeso dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020.

Abroga, infine, l'articolo 3 (Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa) del decreto-legge 8 marzo 2020, n.11.

Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile)

Prevede che le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano a tutte le funzioni della Corte dei conti. Inoltre, **a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020** i vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali adottano le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone.

Tali provvedimenti possono prevedere una o più delle seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici;
- c) la predisposizione di **servizi di prenotazione** per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di **comunicazione telefonica o telematica**, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) il **rinvio** d'ufficio delle udienze e delle adunanze a data successiva **al 30 giugno 2020**, salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, tutte le **controversie pensionistiche** fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. Infine, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Abroga l'articolo 4 (Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile) del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Art. 86 (Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

Dispone che al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli **istituti penitenziari** danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle

strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione.

Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

Dispone che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la **pubblica amministrazione**, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso **strumenti informatici** nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 88 (Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

Prevede che le disposizioni relative al rimborso dei **titoli di viaggio** e di **pacchetti turistici** si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati per l'emergenza Covid.

A decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai **contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della**

cultura. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

La norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di **130 milioni di euro per l'anno 2020**. Le risorse del fondo saranno iscritte in due capitoli: uno di parte corrente, con una dotazione di 80 milioni di euro, destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19, e uno di conto capitale, con una dotazione di 50 milioni, per sostenere investimenti finalizzati al rilancio dei settori considerati. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro (risorse di parte corrente per il cui reperimento si rinvia al Ministero dell'economia e delle finanze);

b) quanto a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione;

c) quanto a 10 milioni di euro a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (capitolo 6621).

Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

L'articolo prevede misure a sostegno del settore della cultura. In particolare, si prevede la destinazione della **quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.**

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari.

Art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

La disposizione è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la **responsabilità del debitore** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 e 1223 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Mira poi a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di **anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore** di cui all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza.

Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)

Si prevede la non applicazione della **tassa di ancoraggio** alle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto - legge ed il 30 aprile 2020. Si precisa che l'esenzione riguarda la tassa di ancoraggio, il cui gettito è attribuito alle Autorità di Sistema Portuale. Reca poi misure a **sostegno del settore del trasporto di merci e di persone**. Si prevede, in particolare, la **sospensione del pagamento dei canoni** previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. In considerazione del fatto che i canoni costituiscono entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale, si prevede che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in **forma rateale** e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020 secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale. Al fine di **mitigare gli effetti economici** derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, contiene disposizioni relative al termine di pagamento dei **diritti doganali**. Si prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei **veicoli** da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova, ovvero alle attività di revisione.

Art. 93 (Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

Si riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono **autoservizi di trasporto pubblico non di linea** che dotano i veicoli adibiti ai medesimi **servizi di paratie divisorie** atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine, si prevede **l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un apposito fondo con la dotazione di 2 milione di euro per l'anno 2020**. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato. Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile, nonché la disciplina delle modalità di presentazione della domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

Si prevede che la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale sia **incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020**. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per l'anno 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il **trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)

Per le **associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali. I

versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Art. 96 (Indennità collaboratori sportivi)

La disposizione prevede che l'indennità per i collaboratori sportivi è riconosciuta, nel limite massimo di **50 milioni di euro per l'anno 2020**, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla **società Sport e Salute s.p.a.** che, sulla base dell'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 97 (Aumento anticipazioni FSC)

Al fine di sostenere gli interventi infrastrutturali finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le **anticipazioni finanziarie possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi**, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di **ANAS** e di **Rete ferroviaria italiana**.

Art. 98 (Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

Limitatamente all'anno 2020, il **credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari** è concesso nella **misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati**, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea, entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano

comunque valide. **Il credito d'imposta è stabilito nella misura di 2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa** che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i **servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet**, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Dispone che in relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più **conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19**. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, **l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale** da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia **conforme al motivo delle liberalità**. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Dispone che al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato **"Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca"** con una dotazione pari a **50 milioni di euro** da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. I mandati dei **componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca**, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei **piani di ammortamento**. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Art. 101 (Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

Si prevede la proroga al 15 giugno 2020, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, dell'ultima **sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019**. Conseguentemente, viene prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di **scadenze didattiche e**

amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea. Ciò al fine di garantire ai laureandi dell'ultima sessione utile dell'anno accademico 2018/2019, di poter portare a conclusione il percorso formativo universitario – altrimenti compromesso dalle misure emergenziali adottate con il Dl n. 6 del 2020 – e, di conseguenza, non essere obbligati ad iscriversi al successivo anno accademico. Si chiarisce poi che durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, e le attività di verifica dell'apprendimento, svolte con **modalità a distanza**, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali e della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. In questo modo, l'attività svolta con modalità a distanza viene equiparata in toto a quella svolta con modalità in presenza. Si specifica che tali disposizioni sono vevoli anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato comprese le attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e le attività di ricerca. Si precisa che, sempre durante il periodo di sospensione, le **attività formative** e i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza, cono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti per attività di insegnamento così come disciplinati dall'articolo 23 della legge n. 240 del 2010. Si prevede che le attività formative erogate con modalità a distanza sono valide anche ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, e ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria. Si prevede infine di differire i termini riferiti alla attività delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

Art. 102 (Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie)

Dispone che il conseguimento della **laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo**, previa acquisizione del giudizio di idoneità. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41- Medicina e Chirurgia. Con decreto

rettorale, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie (L/SNT/2), (L/SNT/3) e (L/SNT/4) può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di studio. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con **modalità a distanza**.

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le **pubbliche amministrazioni** adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la

ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Tutti i **certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi** comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Tali disposizioni non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento)

Dispone che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è **prorogata al 31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Art. 105 (Ulteriori misure per il settore agricolo)

L'intervento mira ad estendere dal quarto grado di parentela o affinità al **sesto grado di parentela** il limite entro il quale, con riguardo alle **attività agricole**, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano il **rapporto di lavoro autonomo o subordinato**.

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

Il **comma 1, in deroga** a quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile (*che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale*) e dall'art. 2478-bis, del codice civile (*che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci*) **consente a tutte e società di**

convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il **comma 2** dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società **e le mutue assicuratrici** possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.**

Il **comma 3** prevede la possibilità per le **SRL** di consentire che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per consenso espresso **per iscritto**.

Il **comma 4** consente alle società con azioni quotate di ricorrere all'istituto del **rappresentante designato** (*previsto dall'art. 135-undecies del TUF*) per **l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie**, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il predetto rappresentante**. Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni di cui al comma 4 si applichino anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Il **comma 6** prevede che **anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici** (*anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del TUB secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, nonché all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che con riguardo alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci*) possono designare per le **assemblee il rappresentante designato di cui**

all'art. 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga **esclusivamente tramite il predetto rappresentante.** In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (*il quale prevede che la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante possa esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni*).

Il **comma 7** stabilisce che le disposizioni del presente articolo **si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Il **comma 8** stabilisce infine che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le società a controllo pubblico nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, dunque senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)

Il comma 1 stabilisce che, in considerazione della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è **differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio** relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020. Il comma 2 dispone la proroga al 31 maggio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022 degli enti locali.

Il **comma 3** differisce il **termine per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 al 31 maggio 2020** per aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale nonché per gli **enti del servizio sanitario regionale direttamente gestito.** Dispone inoltre che tali bilanci vengano approvati dalla Giunta regionale **entro il 30 giugno 2020** e che il **bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale** venga approvato dalla Giunta regionale **entro il 31 luglio 2020.**

Il **comma 4** differisce al **30 giugno 2020** il termine per la determinazione delle tariffe della

Tari e della Tari corrispettivo. Il **comma 5** dispone che i **comuni** possono approvare le **tariffe della TARI** e della **tariffa corrispettiva** adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020,** provvedendo **entro il 31 dicembre 2020** alla determinazione ed approvazione del **piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.** L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il comma 6 differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli Enti locali.

Il **comma 7** rinvia al **30 giugno 2020** svariati termini in capo agli **Enti Locali** tra cui si segnalano i seguenti:

- la deliberazione dello stato di dissesto;
- la deliberazione per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, **delle aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita,** nonché i **limiti reddituali,** agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli **importi massimi del tributo dovuto;**
- l'ipotesi e successiva deliberazione di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
- piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Il comma 10 stabilisce il differimento fino al 31 agosto 2020 di termini relativi allo scioglimento e alla sospensione di consigli comunali e provinciali.

Art. 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

Il **comma 1** dispone che fino al 30 giugno 2020, a **tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali,** per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, **gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro,**

senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo.

Il **comma 2** stabilisce che la somma di cui all'art. 202 (**pagamento in misura ridotta** per le violazioni per le quali il **Codice della Strada** stabilisce una **sanzione amministrativa pecuniaria**), comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (**Codice della Strada**), dall'entrata in vigore del presente decreto e **fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30%** se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

Il **comma 1** dispone che, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, **le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione **per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso**.

Il **comma 2** stabilisce che per le medesime finalità di cui al comma 1, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, **gli enti locali**, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione **per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso**.

Art. 110 (Rinvio questionari Sose)

Dispone che la scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U (*finalizzato all'aggiornamento e all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dei fabbisogni standard*), è fissato in centottanta giorni.

Art. 111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

Il **comma 1** dispone che le **regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale**, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del

presente decreto, dei prestiti concessi dal MEF e da CDP. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale. Il **comma 2** dispone che il risparmio derivante dalla sospensione è utilizzato per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019.

Il **comma 4** dispone che la sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 (*pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome*) e 3 (*pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN*), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)

Dispone che il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. **agli enti locali** è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)

Dispone la proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti termini di:

- a) presentazione del **modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) presentazione della **comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente**, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché **trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli** ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione della

richiesta di iscrizione all'elenco dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE e della quantità annuale di RAEE trattate di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

- d) versamento del **diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali** di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Art. 114 (Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

Istituisce presso il Ministero dell'Interno un **fondo** con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al **finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione** degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di **Province, città metropolitane e comuni**.

Art. 115 (Straordinario polizia locale)

Prevede lo stanziamento di ulteriori risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri)

Stabilisce che i termini previsti dalla normativa vigente **per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con DPCM** con scadenza tra il 1 marzo e il 31 luglio 2020, **sono prorogati di tre mesi** rispetto alla data ultima individuata dalle rispettive disposizioni normative.

Art. 117 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

Proroga dal 31 marzo 2020 fino ai **60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19** il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**), attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni,

limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.

Art. 118 (Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

Proroga dal 31 marzo 2020 fino ai **60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19** il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali (**Garante Privacy**), attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, ferma restando la loro cessazione da tali funzioni al momento dell'insediamento del nuovo Collegio.

Art. 119 (Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio)

Riconosce uno specifico contributo economico in favore dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)

Il **comma 1** prevede un incremento pari a 85 milioni di euro per l'anno 2020 del **Fondo per l'innovazione digitale** di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Il **comma 2** reca la destinazione precisa delle risorse di cui al comma 1 disponendo che:

- 10 milioni destinati a consentire alle istituzioni scolastiche statali di **dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali** utili per **l'apprendimento a distanza**, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con **disabilità**;
- 70 milioni sono volti a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, **dispositivi digitali individuali** per la fruizione delle piattaforme di cui sopra, **nonché per la necessaria connettività di rete**;

- 5 milioni sono destinati a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Il **comma 3** dispone che le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui sopra **mediante ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico della PA** di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)

Dispone che, nonostante la chiusura temporanea legata all'emergenza in corso, il Ministero dell'Istruzione assegna alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria.

Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure sanitarie di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19)

Demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare, **vengono definite le funzioni** del Commissario incaricato, il quale:

- attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria;
- organizza, acquisisce e produce ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa;
- individua e indirizza il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e procedendo **all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale;**
- può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house, nonché delle centrali di acquisto;
- provvede al **potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere;**
- collabora con le **regioni** e le supporta nell'esercizio delle relative competenze in materia di salute;

- è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee.

Il **comma 4** dispone che il Commissario operi **fino alla scadenza dello stato di emergenza** e delle relative eventuali proroghe. Il **comma 5** prevede che il Commissario sia scelto tra esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione di interventi di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di Commissario è compatibile con altri incarichi pubblici o privati ed è svolto a titolo gratuito.

Il **comma 6** stabilisce che il Commissario esercita i propri poteri **in raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile**, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso detto Dipartimento.

Il **comma 8** specifica che, in relazione ai contratti relativi all'acquisto dei beni di cui, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente alla urgente necessità di far fronte all'emergenza di cui al comma 1, **posto in essere dal Commissario e dai soggetti attuatori la responsabilità contabile e amministrativa** è limitata ai soli casi in cui sia stato accertato **il dolo** del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione.

Il **comma 10** infine dispone che alle spese occorrenti per l'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse del **Fondo per le emergenze nazionali** di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Art. 123 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)

Interviene in **materia penale**, prevedendo che la pena detentiva è eseguita, su istanza, **presso l'abitazione** del condannato **ove non sia superiore a diciotto mesi**, salvo specifici casi elencati al comma 1.

Il **comma 3** dispone che, salvo si tratti di condannati minorenni e di condannati la cui pena da eseguire non sia superiore a sei mesi, **è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ove**

disponibili. Il comma 4 dispone che la procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare **scende sotto la soglia di sei mesi.**

Il **comma 5** stabilisce che con **provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia**, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato **è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

Art. 124 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

Interviene sulla disciplina delle licenze concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà, consentendo che l'estensione temporale delle licenze godute sino al 30 giugno 2020 possa eccedere l'ordinario ammontare di quarantacinque giorni previsto, in via ordinaria, come limite complessivo massimo della loro durata.

Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)

Il **comma 1** dispone che per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (**volti a stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per progetti di interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile**), sono **prorogati di sei mesi.**

Il **comma 2** stabilisce che fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, **entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore fino all'effetto della nuova polizza**, è prorogato di **ulteriori quindici giorni (oltre ai quindici giorni già previsti successivi alla scadenza del contratto).**

Il **comma 3** stabilisce che fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148 (**in materia di procedura di risarcimento**), commi 1 (**sinistri con soli danni a cose**) e 2 (**sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso**) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, **per la formulazione dell'offerta da parte dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno o della motivata contestazione**, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, **sono prorogati di ulteriori 60 giorni (oltre i 60 giorni già previsti).**

Il **comma 4**, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie, **dovute all'emergenza in corso**, delle **PMI e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio**, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare **specifici interventi**, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di **finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding**, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.

Art. 126 (Disposizioni finanziarie)

Reca tutte le **coperture finanziarie** del provvedimento. In particolare, si segnala che il **comma 1** prevede che, al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, **è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020.**

Art. 127 (Entrata in vigore)

Dispone che il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta.